

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 21 aprile 2016, n.16737**

**MASSIMA**

Il reato di cui all'art. 603 bis c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori e che non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18.

**TESTO DELLA SENTENZA**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 21 aprile 2016, n.16737 - Pres. Nappi – est. Gregorio**

Svolgimento del processo

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di L'Aquila ha confermato il provvedimento cautelare di custodia in carcere nei confronti del ricorrente S.F., imprenditore edile impegnato nella ricostruzione dell'Aquila, per i delitti ex artt. 603 bis e 416 c.p..

1. Il Collegio del riesame ha rigettato alcune questioni di rito ed ha ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto ex art. 603 bis c.p., desunti in prevalenza da conversazioni intercettate. Da queste si evinceva che i lavoratori distaccati erano retribuiti in misura largamente minore rispetto al previsto, che non avevano diritto a ferie o malattie, che svolgevano orari di lavoro fino a 13 ore giornaliere. La situazione emergente dagli atti induceva il riesame a respingere le deduzioni difensive tendenti ad evidenziare la regolarità formale della costituzione dei rapporti di distacco, sulla quale la difesa produceva idonea documentazione.

Dalle intercettazioni si desumeva, altresì, il bisogno di lavorare degli addetti e minacce di mandarli via.

1.1 Gravi indizi erano ritenuti anche per il delitto associativo, ricavati dalla stabile organizzazione dell'attività illecita, alla quale prendevano parte più persone con divisione dei compiti.

2. Quanto alle necessità cautelari, erano ravvisate dal lungo protrarsi degli illeciti, dal livello di organizzazione degli stessi, dal numero ed entità degli appalti ancora in gestione del ricorrente; non era ritenuta idonea la misura dell'interdizione dall'attività imprenditoriale per le stesse caratteristiche dei reati, realizzabili anche tramite terzi.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa, i cui motivi sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

3. Con i primi tre motivi sono lamentate l'incompetenza territoriale e l'inefficacia della misura per nullità dell'interrogatorio, causata dalla mancanza di tempo ragionevole per l'espletamento dell'attività difensiva, nonché la mancata fissazione di scadenza per le misure, necessaria perchè disposte per esigenze probatorie.

3.1 Col quarto motivo, riguardante la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, si censura il provvedimento per vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p.. Secondo il ricorrente, infatti, mancherebbero gli stessi elementi costitutivi del delitto ex art. 603 bis c.p., non essendo emersi nè la violenza, nè la minaccia nei confronti dei lavoratori, nè il loro stato di bisogno; in proposito erano citate anche alcune conversazioni con i dipendenti, secondo la difesa interpretabili come semplici richiami agli

stessi; si è sottolineato che in ogni caso l'indagato non avrebbe mai direttamente interloquuto con i lavoratori. Il provvedimento, inoltre, non avrebbe tenuto in conto le deduzioni ed allegazioni difensive, dalle quali era desumibile la regolarità dei distacchi dei lavoratori, essendo inconsistente l'accusa di un uso distorto dell'istituto. Per il delitto ex art. 416 c.p., la motivazione sarebbe carente con particolare riguardo all'esistenza del vincolo associativo.

Quanto alle esigenze cautelari i Giudici avrebbero confermato la misura per evitare la reiterazione dei reati ma l'ordinanza genetica faceva solo riferimento al pericolo di inquinamento probatorio; inoltre la decisione non sarebbe conforme alla nuova L. n. 47 del 2015, che impone un obbligo di motivazione più stringente circa l'effettiva pericolosità dell'indagato che, nel caso concreto, è soggetto incensurato, da oltre trenta anni dedito ad attività imprenditoriale senza violare precetti penali.

3.2 La difesa ha depositato motivi nuovi il 17.12.15 circa l'omessa valutazione di elementi a favore degli indagati, già presenti in atti, e circa l'omessa considerazione di prove decisive fornite prima dell'udienza, con speciale riguardo alla legittimità del contratto di distacco. Quanto al delitto associativo le emergenze del procedimento non avrebbero posto in luce alcun accordo stabile tra gli indagati, rilevandosi in atti - al contrario - più conversazioni dimostrative di forti dissidi tra i presunti associati.

All'odierna udienza il PG dr Fimiani ha concluso per l'annullamento con rinvio ed i difensori, avvocati Fiorella e Margiotta, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati e va, pertanto, accolto.

1. Il motivo riguardante la questione della competenza territoriale è manifestamente infondato, poichè il Tribunale - con motivazione aderente alle emergenze processuali e insindacabile in questa sede - ha correttamente ritenuto che la competenza fosse radicata dal luogo di consumazione del delitto più grave, quello ex art. 603 bis c.p., ed il ricorso sul punto ha solo proposto una diversa lettura dei dati a disposizione del primo Giudice, a sostegno della tesi della competenza del Tribunale di Sulmona.

2. Quanto al merito deve premettersi che la fattispecie incriminatrice ex art. 603 bis c.p., è stata introdotta con D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011, e va subito osservato che la descrizione delle condotte ivi indicate e dei modi di realizzazione dello sfruttamento, le severe cornici edittali di pena previste, la collocazione tra i delitti contro la personalità individuale, rivelano con chiarezza l'intenzione del legislatore di destinare la stessa alla prevenzione/repressione di fatti caratterizzati da un disvalore che eccede in maniera netta la semplice violazione delle condizioni di liceità dell'interposizione e della somministrazione della mano d'opera, comportamento il cui controllo in ambito penalistico rimane affidato alle previsioni del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18.

2.1 In proposito questa Corte, Sez 5 sent 14591 del 2014, ha già considerato che 'il reato di cui all'art. 603 bis c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori e che non si risolvono nella mera violazione delle regole relative all'avviamento al lavoro sanzionate dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 18'.

In modo coerente con l'impostazione sistematica che l'ha collocata tra i delitti contro la personalità individuale, la norma prevede che lo sfruttamento della manodopera debba avvenire tramite le condotte alternativamente contemplate di violenza, minaccia o intimidazione, idonee - nel ricorrere dell'altro

presupposto dell'approfittare da parte del soggetto attivo dello stato di bisogno o di necessità - ad attentare alla sua dignità di uomo, non essendo, quindi, la sola condizione di sfruttamento sufficiente ad integrare il delitto.

3. Nel caso in esame la motivazione del Tribunale si è diffusa nell'espone le ragioni della decisione quanto alla ritenuta situazione di sfruttamento dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa dell'indagato; in proposito ha evidenziato il mancato riconoscimento degli stessi diritti garantiti agli operai nazionali, con particolare riguardo allo svolgimento di un numero di ore di lavoro di gran lunga superiore alla regola delle otto ore giornaliere, la mancata retribuzione per l'intero, essendo corrisposta la metà della paga agli impresari delle ditte rumene, la mancata previsione di ferie, ritenendo questi ed altri elementi, chiaramente indicati nell'ordinanza - che sul punto appare adeguatamente motivata - alle pagine 4 e 5, come indici rivelatori del requisito dello sfruttamento dei lavoratori, indicati dall'art. 603 bis c.p., comma 2.

3.1 La motivazione, al contrario, risulta largamente insufficiente riguardo ai modi di violenza, minaccia o intimidazione in cui, secondo la norma incriminatrice, deve realizzarsi la condizione di sfruttamento. Le predette modalità - come già osservato - connotano specificamente il maggiore disvalore sociale dei comportamenti di sfruttamento del lavoro assegnato ad essi dalla norma, spiegano l'inserimento della fattispecie nei delitti contro la personalità individuale - al pari delle incriminazioni ex artt. 600 e 601 c.p., caratterizzate da analoghe modalità di realizzazione - e giustificano la sanzione di livello medio-alto prevista dall'art. 603 bis c.p., nonché le serie pene accessorie ex art. 603 ter c.p., incidenti sulle facoltà connesse alla qualità di imprenditore. Le stesse modalità, pertanto, devono chiaramente essere rappresentate negli atti, prese in considerazione e sottoposte al vaglio critico del Giudice, che deve darne conto nello svolgimento del suo percorso logico-argomentativo.

3.2 Al contrario nel testo dell'ordinanza - assente ogni elemento riconducibile a violenza poichè non rilevabile dagli atti - compare un unico, scarno e generico riferimento a due conversazioni in cui un soggetto, peraltro non individuato, avrebbe minacciato taluni dei dipendenti di mandarli via, senza alcun riferimento concreto al contesto fattuale in cui detta minaccia sarebbe avvenuta.

3.3 Nè il Collegio ha svolto esplicite ed adeguate argomentazioni sull'accettazione coatta di condizioni di lavoro deteriori da parte dei dipendenti, dalle quali desumere, sul piano logico, l'esistenza di comportamenti e/o situazioni di intimidazione subite dai lavoratori, idonee a comprimere di fatto la loro libertà individuale, dedicando al tema soltanto due apodittici tratti, a pagina 5 (Questi venivano mantenuti in condizioni deteriori sfruttando il loro bisogno di lavorare e le condizioni personali....).

3.4 L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata si presenta, pertanto, gravemente carente sugli aspetti essenziali riguardanti i modi di realizzazione dello sfruttamento previsti nella fattispecie di reato confermata.

4. Fondate appaiono anche le critiche del ricorrente riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto associativo, ravvisata dai Giudici aquilani nella stabile attività di sfruttamento della manodopera, nell'organizzazione assunta, nella divisione dei compiti, con particolare riguardo al continuativo controllo esercitato dai capi cantiere, nonché in ragione degli ulteriori reati fiscali contestati.

4.1 Deve osservarsi, in contrario, che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'elemento essenziale del delitto consiste nell'accordo associativo '...il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a

corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perchè il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta' Sez. 6, Sentenza n. 10725 del 25/09/1998 Ud. (dep. 12/10/1998) Rv. 211743.

4.2 L'ordinanza impugnata - come specificamente sottolineato dal ricorso - non sviluppa un adeguato apparato argomentativo nè sulla ritenuta esistenza del vincolo permanente tra gli indagati, nè sugli altri elementi sintomatici della sua sussistenza, non essendo congruo allo scopo il solo riferimento all'organizzazione delle attività ed ai controlli nei confronti degli operai effettuati dai capi cantiere, che sono tratti distintivi di ogni organizzazione di lavoro e compatibili anche con moduli legittimi di sua estrinsecazione.

4.3 Deve, inoltre, constatarsi che lo stesso Tribunale, pur assumendo la contestazione di reati fiscali come dato valorizzabile ai fini della gravità indiziaria per il delitto associativo, vi ha fatto solo un esiguo accenno e, d'altra parte, non ha tenuto conto della documentazione fornita dalla difesa in sede di riesame, che avrebbe dimostrato - secondo il ricorrente - la legittimità delle modalità di fatturazione tra ditta distaccante e società distaccataria, omettendo ogni risposta sul punto. In tal modo si è verificato il vizio di violazione di legge per carenza di motivazione, come costantemente opinato da questa Corte: ex multis Sez. 5, Sentenza n. 45520 del 15/07/2014 Cc. (dep. 04/11/2014) Rv. 260765 'In tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).

5. Quanto alle esigenze cautelari va premesso che, nonostante il riferimento al provvedimento di custodia cautelare in carcere contenuto nella premessa dell'ordinanza impugnata, risulta - sia pure implicitamente - dal suo testo, pag 4, che al momento della decisione del riesame (17.8.2015) l'indagato fosse agli arresti domiciliari.

Tanto chiarito va osservato che ugualmente accoglibili sono le censure relative alle esigenze cautelari, la cui esistenza appare collegata - nel ragionamento dei Giudici - alla notevole dimensione ed articolazione delle iniziative imprenditoriali realizzate dall'indagato ed al lungo periodo in cui si erano già sviluppate, desunte dalla titolarità di ulteriori numerosi appalti e ravvisate nel proposito di usare manodopera distaccata almeno fino al 2016.

Il percorso logico-argomentativo del Riesame solo in apparenza può definirsi congruo, facendo in sostanza riferimento alla notevole consistenza, organizzazione ed articolazione delle attività di sfruttamento, cioè a modalità specifiche e concrete dei fatti.

5.1 La decisione, tuttavia, appare illogica nella parte in cui, al ragionevole rilievo difensivo secondo il quale il clamore suscitato dagli organi di informazione sulle iniziative giudiziarie e sui fatti emersi avrebbe per il futuro impedito l'ulteriore distacco di manodopera in modi illeciti, ha risposto sottolineando che dalle pregresse intercettazioni emergeva che l'indagato aveva in proposito di continuare ad usare lavoratori

distaccati almeno fino al 2016. La suddetta proposizione, svalutando il dato del verosimile valore deterrente che sarebbe derivato dalle informazioni riportate dai mass media anche per la risonanza nell'ambito dello specifico settore produttivo - e valorizzando in senso contrario la volontà espressa dall'indagato prima che i fatti ed il procedimento fossero noti, manifesta un chiaro vizio logico. L'iter argomentativo, infatti, neutralizza impropriamente le prospettate e plausibili conseguenze sul pericolo di reiterazione dei reati di quanto avvenuto in seguito alle indagini, con un dato informativo antecedente a tali eventi, come se gli stessi non si fossero verificati.

Sul punto la motivazione è, altresì, carente per non aver considerato la missiva prodotta dalla difesa circa la risoluzione del contratto di distacco, intervenuta prima dell'udienza di riesame, il cui significato, in astratto favorevole all'indagato in tema di esigenze di cautela, neppure è stato oggetto di valutazione.

Alla luce delle considerazioni precedenti l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di L'Aquila, che dovrà provvedere a colmare le evidenziate lacune motivazionali. Non conseguendo alla pronuncia della presente sentenza la rimessione in libertà del ricorrente, ne va trasmessa copia, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di L'Aquila per nuovo esame.